

# ANNUARIO DEL CONTRATTO 2022

*diretto da*

**Andrea D'Angelo e Vincenzo Roppo**



**G. Giappichelli Editore – Torino**

Ad  
C

---

2022



# ANNUARIO DEL CONTRATTO 2022

*diretto da*

Andrea D'Angelo e Vincenzo Roppo

*Direzione*

Alberto M. Benedetti (*Coordinatore*),  
Giorgio Afferni (*Responsabile per "Fonti"*),  
Matteo Dellacasa (*Responsabile per "Giurisprudenza"*), Raffaella De Matteis,  
Gilda Ferrando, Mauro Grondona (*Responsabile per "Biblioteca"*),  
Luigi Rovelli, Chiara Tuo (*Responsabile per "Europa"*)

*Redazione*

Luca Guerrini (*Redattore capo*)  
Laura Antoniotti, Rebecca Baldini, Gianmaria Baraggioli, Francesca Bartolini,  
Valerio Brizzolari, Paolo Canepa, Simone Carrea, Chiara Cellerino,  
Antonino D'Angelo, Valentina Di Gregorio, Maurizio Flick, Marianna Garrone,  
Francesca Maoli, Raffaele Morello, Michele Munari, Luca Oliveri, Edoardo Pesce,  
Giovanna Savorani, Matteo Turci, Giustino Verì, Giacomo Viotti



2023

G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0172-0

Testata dell'Associazione *Annuario del Contratto*

*Redazione:*

Università degli Studi di Genova

Dipartimento di Giurisprudenza

Sezione di Diritto Privato

Via Balbi 22, 4° piano – 16126 Genova

Tel. 010.2099907 – mail: [dirpriv@giuri.unige.it](mailto:dirpriv@giuri.unige.it)

*Stampa:* Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/ fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

Ad  
AC

**SAGGI**



SERGIO M. CARBONE

## **CONTRATTI INTERNAZIONALI TRA CONFLITTI DI LEGGI, AUTONOMIA PRIVATA E REGOLE COMUNI: UN INCONTRO POSSIBILE?**

### **SOMMARIO:**

1. I contratti internazionali tra ordinamenti ed ambiente sociale di riferimento. – 2. L'autonomia privata quale fonte materiale della disciplina contrattuale e quale tecnica di localizzazione del contratto. Il fenomeno del *depeçage*. – 3. La presenza di più discipline applicabili al contratto internazionale, la rilevanza del c.d. autocollegamento e le relative scelte funzionali all'obiettivo contrattuale. – 4. Le regole del mercato dei rapporti contrattuali ed il problema della *accountability*. – 5. Il ruolo e la funzione dell'arbitrato nello sviluppo del diritto del commercio internazionale e della disciplina dei contratti. – 6. Il problema del contenimento degli effetti delle varie forme di esercizio dell'autonomia privata distorsivi degli equilibri sociali e non rappresentativi dei vari interessi coinvolti. I conseguenti conflitti di sovranità. – 7. Verso un diritto uniforme dei rapporti del commercio internazionale e l'inadeguatezza delle tecniche utilizzate rispetto al fenomeno di una globalizzazione non più eurocentrica.

### **1. I contratti internazionali tra ordinamenti ed ambiente sociale di riferimento**

I rapporti contrattuali internazionali e, più in generale, i rapporti relativi al commercio internazionale evidenziano la presenza di una pluralità di soggetti ed operazioni economiche che gravitano nell'ambito di una specifica comunità priva di un unitario ed esclusivo ordinamento giuridico dotato di

---

\* Il presente saggio riprende, sviluppandola, la *lectio magistralis* tenuta dall'autore in occasione della cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2022-2023 dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere svoltasi in data 15 dicembre 2022.



effettività e di garanzie con caratteri assimilabili a quelli degli ordinamenti statali o dello stesso ordinamento internazionale.

Risulta, quindi, la presenza e la rilevanza al riguardo di una divisione di tali operatori del commercio internazionale in varie comunità nazionali con esclusiva riconducibilità ai loro ordinamenti giuridici delle corrispondenti relazioni economiche internazionali. D'altro canto, il diritto internazionale, con le proprie limitazioni che ne caratterizzano una disciplina rivolta a relazioni fra enti sovrani esponenziali di comunità nazionali, appare di per sé strutturalmente non adeguato a disciplinare e garantire con autonomia ed esclusività, rispetto agli operatori economici che ne devono essere i destinatari, la regolamentazione e l'attuazione dei rapporti del commercio internazionale oltretutto la soluzione delle relative controversie.

E neppure sembra possibile ricondurre la disciplina delle operazioni del commercio internazionale esclusivamente ad un solo ordinamento giuridico statale, che sarebbe altrettanto inidoneo a tener conto delle caratterizzazioni internazionali di un fenomeno i cui vari aspetti sfuggono all'inquadramento in un solo e specifico ambito statale. Né in senso contrario possono essere valutate le soluzioni presenti soprattutto in alcuni ordinamenti statali che, pur consapevoli dei limiti innanzi indicati, tendono a superarli auto-qualificandosi come dotati di una normativa ad applicazione "universale", pur se modellata su propri formanti normativi nazionali.

Di fronte a questa situazione, si nota una sempre più caratterizzata prevalenza di tendenze favorevoli a colmare il vuoto prodotto dalle lacune e dagli spazi normativi innanzi indicati attraverso scelte di diritto materiale indicate dagli stessi operatori del commercio internazionale attraverso specifiche discipline contrattuali favorevoli ad incrementare la libera circolazione di persone e beni in presenza di un vero e proprio "mercato" degli istituti e delle clausole contrattuali, caratterizzato dalla concorrenza tra diverse configurazioni giuridiche dei rapporti del commercio internazionale.

Si è realizzato, così, un sistema normativo di tali rapporti fondato sull'esercizio dell'autonomia privata che consente di ottenere prevedibilità, riduzione dei costi transattivi oltre alla uniforme allocazione dei rischi e degli effetti collegati alle varie operazioni economiche che caratterizzano il commercio internazionale, comprensive della emissione e della circolazione di eventuali "prodotti finanziari" ad esse relativi i cui effetti gravitano in più ordinamenti statali. In tal modo, tali rapporti, grazie all'esercizio coordinato dell'autonomia privata da parte dei vari operatori, possono beneficiare di un identico trattamento giuridico in ognuno di essi.

La combinazione degli elementi ora indicati, peraltro, ridimensiona al tempo stesso la rilevanza degli interessi delle parti più deboli e di quelli sociali delle comunità coinvolte nella conclusione e nell'esecuzione delle varie operazioni economiche, privilegiando solamente gli interessi dei contraenti (o del contraente più forte) relativi allo specifico rapporto nella configurazione della disciplina convenzionale, senza adeguata considerazione dei "*public or third-party interests*". Si viene, pertanto, di fatto, a favorire soluzioni che consolidano gli effetti di una disciplina affidata all'autonomia privata di cui anche i giudici sono garanti soprattutto allorché sono scelti dalle parti ed operano "*as if they were arbitrators*".

Tali effetti dell'esercizio dell'autonomia privata sono ulteriormente amplificati allorché essa è utilizzata quale "criterio di collegamento" dei contratti internazionali con le diverse fonti normative loro riconducibili per individuare e legittimare la "legalità" della disciplina sostanziale ad essi applicabile (artt. 3 e ss. reg. 593/2008/CE c.d. Roma I). In tale prospettiva, l'autonomia privata viene anche utilizzata per favorire l'impiego di alcuni istituti tipici di altri ordinamenti abitualmente utilizzati nella pratica, oppure l'impiego di norme ulteriori per fondare, giustificare o contraddire le relative pretese oggetto di una specifica controversia. Tanto più che l'autonomia privata rileva anche al fine di ricondurne le soluzioni e le conseguenti decisioni alle determinazioni di uno specifico giudice o di un particolare collegio arbitrale al quale viene affidato il relativo giudizio. Assumono, in tal modo, rilevanza varie normative di differente origine e provenienza che contribuiscono a determinare e qualificare i contenuti del rapporto contrattuale, oltre alle scelte e alle modalità da impiegare nello svolgimento del relativo rapporto processuale che risultano in concreto applicabili al rapporto controverso e dalle quali dipende lo stesso contenuto di almeno una parte della sua disciplina.

## **2. L'autonomia privata quale fonte materiale della disciplina contrattuale e quale tecnica di localizzazione del contratto. Il fenomeno del *depeçage***

In particolare, risulta, così, sempre più evidente la difficoltà di separare nettamente le indicate diverse tecniche di esercizio dell'autonomia privata riconducibili al diritto internazionale privato da quelle di diritto materiale; anzi, nella pratica si presentano caratterizzate da confini sempre più tenui. Tanto più se di fatto, come a volte accade, tali tecniche operano anche come

strumento di definizione di una pretesa caratterizzata sulla base di una particolare prestazione da valutarsi come contrattuale o extracontrattuale sulla scorta dei soli contenuti propri ad essa o sulla base della qualificazione dell'intera operazione economica. Rilevano, così, criteri spesso non riconducibili ad una sola e specifica legge statale, ma ad un insieme di clausole contrattuali la cui formulazione è adottata al fine di realizzare una compiuta ed autonoma disciplina del rapporto, o di una parte di esso, comprensiva della distribuzione dei rischi relativi anche alla sua attuazione secondo regole di una differente legge statale. Altre volte, tali regole di diritto sostanziale sono formulate sulla base dei contenuti di un piano autonomamente e direttamente elaborato, o di modelli della pratica ai quali viene fatto rinvio, dagli stessi soggetti che ne sono anche gli esecutori o che garantiscono la relativa esecuzione di alcune sue componenti da parte di terzi.

In altri casi, l'autonomia privata, pur apparendo riconducibile ai soli fini della localizzazione, secondo le intenzioni delle parti, della sede del rapporto contrattuale o di una parte di esso nell'ambito di un ordinamento statale, esprime la loro volontà di specificamente giovarsi della relativa disciplina o dalla quale esse prendono atto che non possono prescindere nel regolare effetti e reciproche obbligazioni anche in merito ai quali intendono intervenire per mitigarne, quanto meno, la portata.

Eppure, anche in questo ultimo caso, la volontà delle parti funziona altresì come fonte privata, diretta o indiretta, di regolamentazione dei rapporti contrattuali e/o dei relativi effetti, soprattutto allorché opera attraverso il rinvio recettizio, come già indicato, alla disciplina di un solo ordinamento statale, con specifico riferimento a modelli di clausole o di contratti nel suo ambito elaborati in funzione della loro caratteristica di gravitare in ambito internazionale. Tanto più se in tal modo si è inteso anche soddisfare l'esigenza di coordinamento tra varie normative statali o di diritto uniforme di origine internazionale che risultino di fatto applicabili o comunque non evitabili allorché una specifica situazione (o *status*), rilevante nella realizzazione del programma contrattuale, è regolata secondo una di tali normative, caratterizzata dalla sua indisponibilità per le parti, in virtù di un ordinamento diverso da quello pur da esse indicato al fine di regolare l'intero rapporto o altra parte di esso.

Altre volte, ancora, gli stessi contraenti si avvalgono della facoltà del c.d. *depeçage* volontario loro riconosciuta dallo stesso reg. Roma I. E cioè, della facoltà di scegliere specifiche discipline appartenenti a diverse leggi o anche direttamente leggi differenti al fine di applicare ciascuna di esse alle varie parti o componenti di cui si compone il rapporto contrattuale in funzione

delle specifiche esigenze volta a volta rilevanti secondo le determinazioni delle parti. Ed in particolare, quindi, non tanto in funzione della localizzazione di tali parti del rapporto contrattuale bensì in funzione delle particolari esigenze sostanziali dell'operazione economica che hanno inteso realizzare utilizzando, o comunque giovandosi, della specifica disciplina prevista in una determinata legge statale.

### **3. La presenza di più discipline applicabili al contratto internazionale, la rilevanza del c.d. autocollegamento e le relative scelte funzionali all'obiettivo contrattuale**

Comunque, già da quanto esposto risulta che la disciplina di un determinato rapporto contrattuale caratterizzato dalla sua internazionalità è sempre meno affidata all'applicazione di un solo ordinamento giuridico statale. E tanto meno risulta che, nella maggior parte dei casi, esso, anche se scelto dalle parti, sia in grado di garantire anche una effettiva unitarietà e coerenza applicativa dei contenuti delle relative discipline a vario titolo rilevanti oltretché la loro integrazione con l'eliminazione delle possibili lacune o contraddizioni delle regole applicabili al rapporto contrattuale secondo quanto innanzi indicato. Tale unitarietà e coerenza dovrà essere ricercata, piuttosto, attraverso la ricostruzione della disciplina della regolamentazione sostanziale voluta dalle parti relativamente alle rispettive prestazioni ed in funzione del loro comune obiettivo posto alla base del rapporto contrattuale oltretché attraverso il coordinamento dell'applicazione di norme e di istituti giuridici a vario titolo utilizzati dalle stesse parti o comunque rilevanti sui relativi effetti del rapporto sulla base di collegamenti in concreto con esso esistenti.

In quest'ultima prospettiva si comprende, quindi, anche il progressivo affermarsi dell'impiego del c.d. "metodo materiale" o del c.d. autocollegamento al fine di determinare le normative in concreto applicabili ai rapporti del commercio internazionale o comunque rilevanti nella regolamentazione di alcune loro componenti contrattuali sulla scorta dei criteri di collegamento da impiegare al riguardo. Ma soprattutto tale metodo rileva al fine di comprendere le varie modalità utilizzabili al fine di soddisfare l'esigenza relativa al necessario coordinamento tra i vari ordinamenti giuridici e sistemi normativi a diverso titolo applicabili in funzione degli interessi nel loro ambito tutelati dalla disciplina di uno specifico rapporto contrattuale nel senso innanzi indicato. In ogni caso, come già accennato, si esclude che tale coordi-

namento e riconduzione a unitarietà possano essere affidati ad un solo ordinamento giuridico statale scelto in virtù delle tradizionali tecniche internazionale-privatistiche di localizzazione di un rapporto caratterizzato dalla sua internazionalità considerate in grado di garantire in tal modo unitaria coerenza alla disciplina del rapporto contrattuale nella interezza e complessità dei suoi vari contenuti e di quelli delle corrispondenti normative rilevanti al riguardo anche se, a volte, risultano addirittura tra loro contraddittorie.

Tale unitarietà e coerenza, in altri termini, non potrà essere ottenuta privilegiando l'applicazione della sola disciplina sostanziale e degli effetti della legge voluta dalle parti sia pure nei limiti dipendenti (i) dalla valutazione del perseguimento di un legittimo, e meritevole di tutela, interesse delle parti contraenti e (ii) dai vincoli collegati all'operatività dei principi di ordine pubblico o dalle norme di applicazione necessaria a vario titolo rilevanti. Seppure infatti, per un verso, non possa negarsi la rilevanza degli effetti dei contenuti di carattere materiale della legge scelta dalle parti come applicabile al rapporto contrattuale o a parti di esso in virtù dei quali, ed in funzione della cui tutela, i contraenti hanno inteso modellare e realizzare il loro intento pratico, è, per altro verso, altrettanto vero che si deve garantire anche il rispetto delle normative di applicazione necessaria della *lex fori*, della *lex loci executionis* o di qualsiasi altro ordinamento o disciplina che esiga, ad altro legittimo titolo, di essere applicata anche al solo fine di valutare la liceità di una parte del rapporto con prevalenza rispetto alle concorrenti normative applicabili all'intero contratto.

Non sembra, quindi, che la volontà delle parti di scegliere un determinato ordinamento giuridico per regolare il loro rapporto contrattuale possa essere considerata alla stregua degli altri criteri di collegamento utilizzati dal diritto internazionale privato il cui impiego si esaurisce nel favorire la localizzazione di un rapporto in un ordinamento statale al fine di determinare la legge regolatrice in funzione della neutrale valutazione dei più intensi collegamenti di fatto o giuridici con esso. Ne risulta, invece, da un lato, la maggiore ampiezza (rispetto agli altri criteri di collegamento) del ruolo e degli effetti riconducibili all'autonomia privata intesa in senso internazional-privatistico, che non si esaurisce nella semplice localizzazione del rapporto, e, dall'altro, la sua stretta operatività a favore dell'applicazione di contenuti materiali e norme sostanziali in funzione del perseguimento dell'obiettivo dell'operazione economica come specificamente voluto dalle parti e secondo le precise modalità da esse indicate. Ne risulta, quindi, un "insieme di regole" elaborate, ed applicabili ai rapporti contrattuali internazionali, in fun-

zione delle caratteristiche e dell'ambiente internazionale del mercato in cui i relativi rapporti sono formulati e destinati ad operare nella particolare prospettiva di soddisfare l'esigenza di vedersi garantire direttamente certezza e prevedibilità in merito ai contenuti della disciplina dei rapporti contrattuali che in tale ambito gravitano.

Ci si trova, pertanto, di fronte ad un sistema che tende a collocare il mercato e le regole che in esso si formano in virtù dell'esercizio dell'autonomia privata al di sopra delle norme elaborate dagli ordinamenti statali anche se al riguardo, da un lato, ci si avvale delle tecniche e di alcuni contenuti normativi consolidati in regole storicamente adottate nel loro ambito, e, dall'altro lato, non si può fare a meno di tener conto e di adeguarsi, almeno in una qualche misura, alle normative che si impongono alle parti nell'applicazione della disciplina contrattuale. Un sistema, quindi, come è stato di recente efficacemente denunciato dai critici dell'impiego di tali regole, che propone un'architettura della società fondata sulla "fede nel mercato" in grado di esercitare su coloro che ad esso partecipano funzioni sostitutive di quelle sovrane, tradizionalmente riconducibili agli Stati e ad essi espropriate, ponendo, così, le regole del mercato in posizione sovraordinata rispetto a quelle degli Stati, e cioè, "con l'economia sopra e i popoli sotto". In altri termini, una società che di fronte al fenomeno della c.d. globalizzazione "*works to transform national public regulation into a disposable private good in a deregulated economy*".

#### **4. Le regole del mercato dei rapporti contrattuali ed il problema della *accountability***

Peraltro, l'impiego di queste regole del mercato risulta particolarmente proficuo ed effettivo soltanto se esse possono ricondursi ad un «*set of rules generally accepted in an international, supranational or regional level in tune with the particular needs of international commerce*» coerente, ma non identificato, con i principi presenti nei principali ordinamenti sede e partecipi dei rapporti del commercio internazionale ed in particolare in quello di appartenenza della parte più forte tra quelle coinvolte nell'operazione economica. Inoltre, si deve trattare di un complesso normativo che deve autolegittimare la sua *accountability* in difetto di un sistema istituzionale che altrimenti lo riconosca come proprio. Esso, quindi, dovrà piuttosto essere legittimato non soltanto dal fatto di essere formulato da un ente di riconosciuta credibi-

lità ed autorevolezza internazionale, ma soprattutto in funzione dei suoi contenuti «*neutral and balanced*» disancorati dalla tutela degli specifici interessi di una sola delle parti dei diversi rapporti contrattuali.

Tanto che, in varie sedi (soprattutto arbitrali) si è precisato che solo la presenza delle due circostanze ora indicate può garantire alle relative «*rules of law*» una loro applicazione uniforme in ogni ordinamento statale con un trattamento privilegiato rispetto a qualsiasi altra eventuale «*conflicting rule of law*».

Anzi, più precisamente, è proprio il positivo esito delle verifiche e della loro legittimazione nel senso ora indicato che consente di escludere la necessità di qualsiasi ulteriore controllo, limite o «*pre-condition to the exercise of party autonomy*» a favore dell'applicazione di tali «regole» di diritto anche se non riconducibili, o legittimate dall'appartenenza, a uno specifico ordinamento statale. Ed a maggior ragione, pertanto, potranno essere impiegate anche per garantire un'eventuale integrazione e una compiuta disciplina della regolamentazione nel senso voluto dalle parti in quanto dotata di una portata non contraddittoria con i valori tutelati a proposito della sottesa operazione economica da parte degli ordinamenti nei quali i contraenti ne risentono gli effetti, quindi, in presenza di queste circostanze, anche le «*rules of law*» potranno essere utilizzate con grande profitto per la soluzione delle relative controversie.

Nessuno stupore, quindi, se tali «*rules of law*» sono sempre più di frequente utilizzate nella regolamentazione convenzionale dei contratti del commercio internazionale e nella pratica della soluzione dei relativi contenziosi ove si è progressivamente provveduto a qualificare ulteriormente il significato e la presenza delle condizioni innanzi indicate, al fine di legittimarne gli effetti e di considerarle fonte *accountable*, idonea a regolare i rapporti contrattuali internazionali.

Tanto che si è pervenuti a legittimarle come tali nella relativa «pratica consuetudinaria» di cui si sono codificati i relativi contenuti, volta a volta, in veri e propri «corpi normativi», o «modelli contrattuali», adottati nelle più autorevoli sedi internazionali che ne hanno di fatto garantito una vera e propria loro applicazione *erga omnes*.

Si consente in tal modo di qualificarli, appunto, ed a rendere applicabile i loro contenuti come vere e proprie «*rules of law*» con gli effetti e la portata innanzi precisati. Il significato delle espressioni, oltreché i contenuti confermati nelle sedi ora indicate nella loro portata normativa, se pur derogabile, risultano, quindi, sempre più idonei a garantire adeguata ed autosufficiente regolazione dei rapporti contrattuali internazionali. Tanto più che si

riscontrano anche tendenze sempre più accentuate a favore della validità e del riconoscimento degli effetti delle clausole arbitrali o di scelta di giurisdizione esclusive per la risoluzione delle relative controversie formulate in modo da garantire effettiva applicazione alla regolazione convenzionale nel senso ora indicato della disciplina dei rapporti del commercio internazionale anche attraverso rinvii a «*rules of law*» e modelli contrattuali adottati e di fatto applicati nella pratica.

In particolare, a quest'ultimo riguardo, si segnalano l'importanza delle soluzioni adottate in virtù del riconoscimento della validità e della effettiva operatività delle clausole arbitrali di cui progressivamente si ammettono, con sempre maggiore generosità, gli effetti e, a proposito delle quali, si limitano, al tempo stesso, rigorosi controlli sulla forma della loro accettazione e sulla validità del relativo consenso che ne costituisce il fondamento. Ma ciò che maggiormente rileva al riguardo è la prevalenza che, in tal modo, si realizza a favore di scelte convenzionali di norme sostanziali e di diritto processuale di fatto rivolte ad evitare l'applicazione di qualsiasi normativa statale.

## **5. Il ruolo e la funzione dell'arbitrato nello sviluppo del diritto del commercio internazionale e della disciplina dei contratti**

L'esercizio dell'autonomia privata nei vari significati e nelle diverse configurazioni innanzi indicati, pertanto, risulta meglio conseguito e più efficacemente garantito se accompagnato dalla presenza di clausole compromissorie a favore dell'arbitrato commerciale internazionale nel cui ambito anche normative non statali trovano il più ampio riconoscimento ed evitano di subire, nella massima misura possibile, le modificazioni e le integrazioni correttive degli equilibri alla base dell'operazione economica voluta dalle parti altrimenti possibili o addirittura inevitabili in virtù del solo impiego delle tradizionali soluzioni dei conflitti di legge.

Tanto più che, come già accennato, la concreta applicazione e la garanzia di effettività degli esiti di tali arbitrati sono espressamente riconosciute anche nei vari ordinamenti statali in virtù di principi e norme di diritto uniforme (tra le quali in particolare quelle codificate nella Convenzione di New York del 1958) sostanzialmente applicati e accettati dalla stragrande maggioranza degli Stati.

Quanto ora indicato, pertanto, ha prodotto un ulteriore effetto recessivo del primato assoluto ed esclusivo della legge statale nella soluzione di con-



troversie relative ai rapporti del commercio internazionale a favore di scelte di diritto materiale direttamente ricavate dalla specifica disciplina contrattuale voluta dalle parti, eventualmente integrata da quelle emergenti dalla pratica, in coerenza con le caratteristiche economiche del rapporto. Tanto che autorevoli dottrine relative all'arbitrato commerciale internazionale tendono ad escludere qualsiasi etero-integrazione di tale disciplina ed in particolare a minimizzare l'esigenza di trovare e attuare un «diritto statale applicabile» al riguardo.

A favore di tale soluzione milita, infatti, l'impostazione ideologica prevalente negli ambienti degli arbitrati commerciali internazionali rivolta a valorizzare, nella massima misura possibile, il contratto quale fonte diretta e primaria del potere decisionale attribuito agli arbitri dalle parti, con relativa «tolleranza» per tale soluzione da parte degli ordinamenti statali secondo quanto viene riconosciuto nella pratica e in conformità alle specifiche indicazioni normative innanzi accennate emergenti dalle stesse convenzioni di diritto internazionale uniforme sull'arbitrato.

In tal modo, anche attraverso il riconoscimento degli effetti riconducibili agli esiti degli arbitrati relativi al commercio internazionale, si consolidano ulteriormente gli effetti negoziali dei sottesi rapporti contrattuali garantendone l'esecuzione nei vari ordinamenti giuridici statali.

Vengono, quindi, legittimati e rafforzati, anche in virtù di quanto ora esposto, i risultati e gli obiettivi delle specifiche ragioni economiche che le parti hanno autonomamente posto alla base dell'operazione e della loro formalizzazione in termini giuridici, evitandone al tempo stesso l'inquadramento secondo i parametri normativi tipici di uno specifico ordinamento statale.

## **6. Il problema del contenimento degli effetti delle varie forme di esercizio dell'autonomia privata distorsivi degli equilibri sociali e non rappresentativi dei vari interessi coinvolti. I conseguenti conflitti di sovranità**

Si tratta, pertanto, di evitare che tali soluzioni portino a svalutare la rilevanza degli interessi della parte contraente meno rappresentata nel mercato e di quelli sociali delle comunità coinvolte a vario titolo nel programma contrattuale.

Di questi profili positivi e negativi dell'esercizio dell'autonomia privata, anche nella prospettiva delle scelte del diritto internazionale privato, biso-

gna, pertanto, essere consapevoli. Al riguardo, quindi, non possono non essere apprezzate le indicazioni in varie sedi formulate rivolte ad impedire che l'autonomia privata, attraverso le diverse modalità e tecniche espressive innanzi indicate, possa essere trasformata dalla sua originaria funzione di strumento di libertà e di efficienza – offerto ai privati in presenza di una comunità di Stati originariamente dotati di normative tra loro intercambiabili e riconducibili a comuni valori attualmente messi in discussione da parte di molti Paesi ad essa appartenenti – a tecnica grazie alla quale sia possibile eludere la normativa a rilevanza pubblicistica o comunque di applicazione necessaria degli ordinamenti statali a vario titolo interessati alle operazioni che si svolgono o producono effetti nel loro ambito.

Si deve, quindi, evitare che l'autonomia privata possa essere impiegata alla stregua di un "arma disponibile" del contraente più forte all'interno di un sistema normativo condizionato dalle limitazioni strutturali del diritto internazionale e con un diritto del commercio internazionale, ormai privo dei principi del passato riconducibili a comuni valori ed in presenza di confliggenti interessi economici tra le varie comunità statali. Un ambiente sociale e normativo, cioè, che consente, o quanto meno agevola, fenomeni ed operazioni di economia "deregolata" caratterizzata dalla sola "regolazione" dettata dal mercato e da chi ne è l'interprete economicamente più forte con effetti spesso squilibrati nella disciplina dei rapporti contrattuali. Tanto che, in occasione di un recente dibattito, non si è potuto fare a meno di osservare che la mancata entrata in vigore delle varie normative di diritto uniforme in materia di trasporto marittimo (di cui la più recente attraverso le c.d. *Rotterdam Rules*) elaborate per aggiornare dal punto di vista tecnico, commerciale e giuridico la Convenzione di Bruxelles del 1924 non può che condurre a risultati negativi negli equilibri relativi ai traffici marittimi ed agli inevitabili conseguenti effetti sul commercio internazionale. Si ritornerà, infatti, a "preferire la strada della standardizzazione dei formulari e degli accordi tra privati a quella del diritto uniforme", rischiando di portare con sé più aspetti negativi che positivi.

In presenza di questa situazione, pertanto, non si potrà fare a meno di valutare ed adeguatamente valorizzare gli effetti sulla disciplina dei contratti internazionali di tutti quegli ordinamenti statali ad essi auto-collegati secondo i criteri di cui agli artt. 3 e ss. reg. 593/2008/CE, c.d. Roma I, ed in particolare di quelli che presentano norme che per le loro caratteristiche sono destinate ad essere applicate anche in preferenza di qualsiasi altra al riguardo rilevante comprese quelle previste nella legge designata dalle parti. Si tratta, soprattutto, di norme di applicazione necessaria o di ordine pub-

blico internazionale dell'ordinamento di appartenenza ed in tale ambito spesso dotate di una efficacia normativa ulteriormente rafforzata dal riconoscimento di una loro rilevanza costituzionale; con caratteristiche, quindi, la cui applicazione può comportare anche veri e propri "conflitti di sovranità" con altri ordinamenti soprattutto allorché valori non negoziabili di alcuni ordinamenti e interessi economici primari del mercato confliggono o sono espressi con contenuti contraddittori nell'ambito degli Stati a diverso titolo coinvolti nell'esecuzione del rapporto contrattuale o di appartenenza dei soggetti contraenti.

## **7. Verso un diritto uniforme dei rapporti del commercio internazionale e l'inadeguatezza delle tecniche utilizzate rispetto al fenomeno di una globalizzazione non più eurocentrica**

È, appunto, quanto, ad esempio, si è storicamente verificato, all'inizio del precedente secolo, in occasione del conflitto (inglese e statunitense) relativo all'esercizio dei poteri di governo e più in generale dei poteri spettanti alle loro *jurisdiction* in virtù delle rispettive normative statali applicabili (le prime) con scelte a favore degli interessi degli armatori oppure (le seconde) di quelli dei caricatori e dei destinatari delle merci trasportate a proposito della disciplina applicabile alla polizza di carico ed al sottostante rapporto di trasporto marittimo di merci con particolare riguardo ai diritti relativi ai suoi beneficiari. Al riguardo, infatti, tale conflitto è stato a suo tempo (all'inizio del secolo scorso) risolto solo in virtù di una convenzione internazionale dotata di una disciplina direttamente applicabile ad essi nei confronti di individui e imprese che si sovrappone e prevale su quelle nazionali con carattere di inderogabilità anche per mano delle parti contraenti alle quali formalmente si indirizza e nei confronti delle quali viene garantita l'effettività della relativa applicazione attraverso l'interposizione dei giudici e più in generale degli organi dell'ordinamento di loro appartenenza e/o di esecuzione del rapporto contrattuale.

Venne ricomposta in tal modo la frattura tra normative applicabili dipendente dalle diversità delle componenti strutturali ed organizzative da un lato, di tipo interstatale proprie della Comunità internazionale e, dall'altro, di tipo interindividuale proprie dell'ambiente del commercio internazionale caratterizzato dalla internazionalità intesa quale sede da privilegiare in funzione della regolazione di rapporti del commercio internazionale ed in par-

ticolare dei contratti internazionali ad essi relativi i cui contenuti operano quale fonte materiale pattizia della loro disciplina.

Peraltro, tale ricomposizione in virtù di convenzioni di diritto uniforme risulta spesso macchinosa e con tempi non adeguati alla soddisfazione delle sottese esigenze. Inoltre, essa richiede continui aggiornamenti spesso dipendenti dalla stessa evoluzione della tecnica (nell'esempio riportato della nautica e/o portuale) che provoca costanti disallineamenti tra diritto e progresso essendo quest'ultimo troppo veloce e con l'effetto che le "le grandi compilazioni internazionali hanno sempre più difficoltà a stargli dietro e a colmare il *gap*". Anche a questo riguardo, infatti, i ritardi per gli interventi necessari li rendono quasi sempre intempestivi o inadeguati. Ma non soltanto. Quando intervengono, e sono anche elaborati con grande cura ed equilibrio rispetto alla soddisfazione delle varie esigenze ora indicate, spesso tali aggiornamenti sono rifiutati dalla pratica e dalle forze prevalenti del mercato che di fatto impediscono la ratifica da parte degli Stati. Come ad esempio si è verificato a proposito dell'accennata disciplina del trasporto marittimo, tutt'ora invariata (a novantanove anni dalla sua approvazione e da quasi vent'anni dalla formulazione delle Regole di Rotterdam) nonostante l'insoddisfazione manifestata al riguardo della normativa di diritto uniforme della Convenzione di Bruxelles del 1924 da parte dei paesi in via di sviluppo e dei vari tentativi di suo aggiornamento.

E di fronte a tali inadeguatezze e alle mancanze di un "*Global legal standard*" che tenga conto di tutti i profili relativi ai rapporti commerciali internazionali, la forza espansiva dell'autonomia privata è ancora destinata ad ulteriormente affermarsi. Per limitarne gli effetti, quindi, torneranno ad operare solamente gli ordinamenti statali attraverso l'esercizio della loro sovranità e, come accennato, con evidenti rischi di conflitti.

L'auspicio, quindi, è che, come era stato indicato in varie occasioni in sede di G7 sin dal 2009 e ripreso di recente in sede scientifica e politica (da G. Rossi e da G. Tremonti), si riesca ad addivenire ad un "*Global legal standard*" che consenta il passaggio da un *free* ad un *fair trade* sulla base di regole adeguate alle caratteristiche strutturali della comunità internazionale e del mercato in cui si svolgono i rapporti del commercio internazionale. In questo senso il G7/G20, con le opportune presenze e partecipazioni dei più importanti enti esponenziali di tutti gli interessi coinvolti, è stato da più parti considerato come una delle sedi più adeguate per elaborare tali standard e modelli contrattuali fondati su principi di inclusività, fiducia e collaborazione, rendendoli *accountable* nonostante le differenze strutturali della comunità internazionale e dell'ambiente sociale in cui sono destinati a produrre i loro effetti.